



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI IORIO	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GAROFANO	CLEMENTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1512/10
depositato il 17/06/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010600432 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:
MARENGHI RAFFAELE
FONTANA ANGELICA NOL 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1512/10

UDIENZA DEL

13/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

521/H/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 LUG. 2011

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIO
Antonio Imbriano

(Handwritten mark)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino- ha accertato per l'anno 2005, a carico di Marenghi Raffaele, il reddito di lavoro autonomo di €. 65.889, dichiarato in €. 16.897, nonché il reddito di partecipazione nello Studio Legale Lazazzera-Marenghi&Partners, di cui è socio al 50%, in €.34.504, dichiarato in €. 26.779 e determinato in conseguenza le maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP ed IVA, oltre sanzioni, giusta l'avviso di accertamento del 21.12.2009, notificato il 30.12.09. A tanto l'Ufficio è pervenuto previo l'acquisizione di dati e notizie presso Istituti di credito e le Poste Italiane s.p.a e l'espletamento del contraddittorio, giusta verbali del 19.11.09, 22 e 29.12.09.

Avverso tale avviso ha prodotto ricorso con atto del 28.05.10, depositato il 17.06.10, l'avv. Marenghi Raffaele, rappresentato e difeso dal rag. Vincenzo Castellano, deducendone la nullità per l'illegittimità dell'accertamento bancario, l'illogicità della motivazione e la mancata elusione di imposta e concluso per l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio, previa sospensione.

L'Agenzia delle Entrate da parte sua con controdeduzioni in data 25.06.10 ha sostenuto la legittimità del proprio operato pur rappresentando che il contribuente è risultato congruo allo studio di settore.

All'udienza del 14.07.10 la richiesta cautelare è stata accolta e fissata per il merito la seduta del 15.12.10, rinviata a quella odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella seduta odierna, questa Decidente ha accolto il ricorso dello Studio Legale Lazazzera-Marenghi& Partners, di cui il ricorrente è socio al 50%, avverso l'avviso di accertamento con cui per l'anno 2005 è stato accertato il reddito di €. 69.008, dichiarato in €. 53.558, con conseguente attribuzione a quest'ultimo del reddito di partecipazione di €. 34.504, dichiarato in €.26.779, per cui tale giudicato si estende a tutti gli effetti al socio Marenghi, stante la diretta dipendenza e consequenzialità del rapporto fiscale. In conseguenza la maggiore ripresa di €. 7.725 , a tale titolo, in capo al ricorrente, viene meno.

La controversia si riduce, pertanto, alla ripresa di €. 48.992 per maggiore reddito autonomo accertato in dipendenza di accertamento bancario che il ricorrente ha contestato già in sede di contraddittorio, fornendo all'uopo idonea documentazione e provando che i conti presi in esami erano cointestati con il proprio coniuge, fruitore, peraltro, di redditi di lavoro dipendente di importante entità e che l'attività prevalente è dedicata allo studio professionale associato.

Vero è che l'Agenzia, avvalendosi del disposto degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72, può procedere ad accertamento bancario e considerare ricavi sia i prelevamenti che i versamenti sui conti correnti, salvo che il contribuente non dimostri che i versamenti sono registrati nella contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili, ma è altrettanto vero che all'Agenzia non è data la possibilità di rettificare la dichiarazione allorquando i ricavi dichiarati sono congrui allo studio di settore, così come assunto da quest'ultima nelle proprie controdeduzioni rese (cfr.pag. 3).

Infatti, secondo il disposto dell'art. 62-sexies D.L. 30.08.93, n. 331, convertito in legge 29.10.93, n.427, gli accertamenti di cui agli artt. 39, comma 1°, lett. d) del DPR n.600/73 e 54 DPR n.633/72 e successive modificazione (come nella fattispecie) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 bis della detta legge.

Ebbene, nella fattispecie, come detto, per stessa ammissione dell'Ufficio impositore i ricavi del ricorrente sono risultati congrui, per cui secondo la citata normativa alcuna rettifica ai ricavi dichiarati andava effettuata.

Peraltro, relativamente al reddito di lavoro autonomo risulta che il ricorrente abbia ben delineato la propria attività, allorquando con il contratto di associazione depositato in atti ha riservato a sé il completamento di vecchie pratiche professionali assunte fuori contratto conservando la partita IVA individuale, per cui tale attività può ritenersi a ragione residuale rispetto a quella esercitata nell'ambito dello Studio associato e fornito validi elementi giustificanti i versamenti e prelievi operati sul libretto di deposito a risparmio (Banco di Napoli) e di un conto corrente (Banca della Campania), contestati con il proprio coniuge.

In buona sostanza il ricorrente ha fornito, sia in sede precontenziosa che in giudizio, la dimostrazione dell'irrelevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti e rilevati (cfr. dichiarazioni dei redditi, fatture, smobilizzo titoli ecc.) e l'indicazione dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamenti, avvenuti tutti nell'interesse e per le esigenze del nucleo familiare, nonché dei figli impegnati negli studi universitari fuori sede e uno addirittura negli U.S.A. negli anni in contestazione (cfr. documentazione depositata), per cui anche tale ripresa è da annullarsi.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio, il 13.01.2011.

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

